

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 E RELATIVE PROBLEMATICHE

Alain Devalle

Professore Ordinario di Economia Aziendale – UniTO

Dottore Commercialista e Revisore contabile – ODCEC Torino

Palermo, 29 marzo 2019₁

PUNTI BILANCIO 2018

- Evoluzione degli OIC e quadro generale del bilancio.
- L'OIC 11 ed i postulati del bilancio:
 - Principio della rilevanza.
 - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
- Il trattamento contabile dei casi non disciplinati dall'OIC.
- Rivalutazione dei beni d'impresa.
- Classificazione degli oneri finanziari in bilancio.
- Passaggio da bilancio micro o abbreviato ad esteso: impatto sui criteri di valutazione.
- Fatti successivi alla data di chiusura dell'esercizio: chiarimenti OIC.
- Deroga valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante.
- Risposte ad interpelli e rapporto con il comportamento in bilancio.
- Indicazione in Nota integrativa dei contributi e benefici pubblici.
- Relazione sulla gestione e rendiconto finanziario.

PRINCIPI CONTABILI OIC

- ✓ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali
- ✓ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ✓ **OIC 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati**
- ✓ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ✓ OIC 13 - Rimanenze
- ✓ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ✓ OIC 15 - Crediti
- ✓ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ✓ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ✓ OIC 18 - Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 - Debiti
- ✓ OIC 20 - Titoli di debito
- ✓ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ✓ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 - Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
- ✓ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- ✓ OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

ALTRI PRINCIPI CONTABILI OIC

- ✓ EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 29/12/2017
- ✓ EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 28/01/2019
 - ✓ **ABROGATO OIC 7 – Certificati verdi**
 - ✓ **MODIFICHE A OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (classificazione giroconto riserva)**
 - ✓ **MODIFICHE A OIC 28 – Patrimonio netto (warrant)**

AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONO

- ✓ OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- ✓ OIC 5 - Bilancio di liquidazione
- ✓ OIC 4 - Fusione e scissione
- ✓ OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
- ✓ OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- ✓ Principio contabile 30 - I bilanci intermedi

DOCUMENTI CNDCEC E FNC

- ✓ **Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19 (2018)**
- ✓ **Relazione sulla gestione (2018)**
- ✓ Patrimonio netto (2017)
- ✓ L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi (2016)
- ✓ La contabilizzazione e lo "storno" delle attività per imposte anticipate (2018)
- ✓ Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce della "nuova" derivazione rafforzata (2018)
- ✓ **La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione) (2018)**

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

- ✓ La corretta classificazione degli oneri finanziari nel Conto economico implica la deducibilità fiscale del costo.
- ✓ Art. 96 del TUIR pone sempre più enfasi sulla qualificazione prevista dagli OIC.
- ✓ Adeguamento del piano dei conti.
- ✓ Il problema sussiste sia in presenza che in assenza di utilizzo del costo ammortizzato.
- ✓ OIC 12 fornisce un'elencazione di proventi e oneri
 - B.7 → Costi per servizi;
 - C.17 → Interessi e altri oneri finanziari.

} ?

REGOLA DI FONDO

INQUADRAMENTO CORRETTO DEL COSTO



**“CAUSA FINANZIARIA” DEL
RAPPORTO CONTRATTUALE**



REPERIMENTO CAPITALE DI TERZI

REGOLA DI FONDO

ATTENZIONE AI COSTI DI TRANSAZIONE



SONO TUTTI ONERI FINANZIARI



**ANCHE NEL CASO DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO.
CAMBIA LA RIPARTIZIONE TEMPORALE DEL COSTO MA NON LA
QUALIFICAZIONE DEL COSTO.**

COSTI DI TRANSAZIONE

Costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di una passività finanziaria. È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito/emesso il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Spese di istruttoria, oneri di perizia dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento del finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione (spese legali e commissioni iniziali) per l'emissione di prestiti obbligazionari, aggi e disaggi.

IL RUOLO DEGLI OIC

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE

4. Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) le finalità ed i postulati di bilancio.

OIC 11

RISPOSTA INTERPELLO N. 100 DEL
6.12.2018

OIC 11 – FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO

I POSTULATI DEL BILANCIO

I postulati del bilancio sono i seguenti:

- a) Prudenza;
- b) **Prospettiva della continuità aziendale;**
- c) **Rappresentazione sostanziale;**
- d) Competenza;
- e) Costanza nei criteri di valutazione;
- f) **Rilevanza;**
- g) Comparabilità.

PRINCIPIO DI RILEVANZA

Nuovo principio (art. 2423, nuovo co. 4):

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazione alla disposizione.



OIC 11 (par. 42)

I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti

PRINCIPIO DI RILEVANZA

Gli OIC 13, 15, 16, 19, 20 propongono esempi di possibile applicazione del principio di rilevanza

Esempio OIC 19

Una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

1. decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
2. o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;

In tali casi, nella nota integrativa devono essere illustrate le politiche di bilancio adottate.

PRINCIPIO DI RILEVANZA – OIC 11

Rilevanza

36. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente **influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio** sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.



Nozione analoga a quella dei principi di revisione per quanto riguarda il concetto di significatività

9. I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli **investitori**, i **finanziatori** e gli altri **creditori**.

PRINCIPIO DI RILEVANZA – OIC 11

Quantificazione

37. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di **elementi qualitativi che quantitativi**.

38. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.

39. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

PRINCIPIO DI RILEVANZA – OIC 11

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

«41. Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile.».

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

Co. 1-*bis* all'art. 2423:

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Nella relazione al D.Lgs.: “la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.

RILEVAZIONE INIZIALE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA

OIC 16 § 31

Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni.

Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito

Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L'analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.

RILEVAZIONE INIZIALE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA – OIC 11

OIC 11

27. [...] la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.

28. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria

NOVITÀ DI PERIODO

RIVALUTAZIONE DEI BENI

BENI RIVALUTABILI (1/2)

Possono essere rivalutati le seguenti attività che risultino iscritte nel bilancio al 31.12.2018:

- ✓ i beni d'impresa;
- ✓ le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 21.11.2000 n. 342, e successive modificazioni.

Sono esclusi:

- ✓ gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, ossia i beni merce.

La rivalutazione deve riguardare tutte i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

BENI RIVALUTABILI (2/2)

In particolare le attività rivalutabili possono essere:

- ✓ le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o meno;
- ✓ le immobilizzazioni immateriali **costituite da BENI**;
- ✓ le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

La rivalutazione deve essere annotata nell' inventario e nella nota integrativa.

Beni in *leasing*

la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in cui il bene sia stato riscattato entro il 31.12.2017.

VALORE MASSIMO (1/2)

Indicazioni della norma di legge: art. 11 L. 342/2000

- ✓ I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri;
- ✓ gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo.

VALORE MASSIMO (2/2)

Indicazioni degli OIC

Il valore iscritto in bilancio non può eccedere i valori effettivamente attribuibili ai beni.

OIC 16: il valore massimo è il **valore recuperabile**



È necessario che l'amministratore disponga di elementi con valenza probativa (es. perizia) al fine di dimostrare di non aver superato il valore massimo.

RILEVAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rilevanza fiscale si ottiene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella seguente misura:

- ✓ 16% per i beni ammortizzabili;
- ✓ 12% per i beni non ammortizzabili.

La rilevazione contabile relativa all'imposta sostitutiva è la seguente:

Riserva di rivalutazione ex L. 145/2018	a	Debiti tributari	...
--	---	-------------------------	-----

METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RIVALUTAZIONE

Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere attuata contabilmente con uno dei seguenti metodi:

- ✓ rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento;
- ✓ rivalutazione solo del costo storico del cespite;
- ✓ riduzione del fondo di ammortamento.

L' OIC 16 precisa che la rivalutazione non può avere l'effetto di modificare la vita utile residua stimata.

DISCIPLINA DELLA RISERVA

- ✓ Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
- ✓ La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c.

Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico

- ✓ In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1/2)

Saldo Attivo della rivalutazione

Può essere affrancato, in tutto o in parte, con l' applicazione in capo alla società di un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell' IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2/2)

L'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10% consente la distribuzione della riserva senza tassazione in capo alla società.

La rilevazione contabile è la seguente:

Riserva di rivalutazione ex L. 145/2018	a	Debiti tributari	...
--	---	-------------------------	-----

MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1/2)

La riserva non è assoggettata a tassazione, se non in caso di distribuzione soci, si tratta di una riserva in sospensione d'imposta.

In tale ipotesi si genera una differenza temporale, con l'iscrizione di imposte differite.

La rilevazione contabile è la seguente:

Riserva di rivalutazione ex L. 145/2018	a	F.do imposte differite	...
--	----------	-------------------------------	------------



MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2/2)

L' OIC 25 precisa che, in deroga al principio generale, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- ✓ l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l' utilizzo di riserve in sospensione d' imposta ai fini della distribuzione;
- ✓ la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali abbiano già scontato l' imposta.

NOVITÀ DI PERIODO

ALTRE NOVITÀ E NOTA
INTEGRATIVA

INDICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI IN NOTA INTEGRATIVA

- ✓ Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti controllati o partecipati (L. 124/2017)



sono tenute a pubblicare tali importi nella **Nota integrativa** del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato

NB: l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

INDICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI IN NOTA INTEGRATIVA

- ✓ è stata prevista una **soglia di rilevanza pari a 10.000 euro**: non è dovuta se l'importo ricevuto dal beneficiario nell'anno precedente è inferiore a tale importo non è richiesta tale informativa; secondo il Ministero del lavoro il limite deve essere inteso **in senso cumulativo**
- ✓ **tale obbligo di informativa nella nota integrativa riguarda anche le cooperative sociali**
- ✓ il **criterio** da seguire per individuare correttamente l'oggetto dell'obbligo informativo è quello **“di cassa”**


NOVITÀ DI PERIODO

FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
– FONDI RISCHI - INTERPELLO

OIC 29 - FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

OIC 29 - DISCIPLINA DEI FATTI SUCCESSIVI

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio → se rilevanti sono illustrati in nota integrativa
3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale



FATTI INTERVENUTI DA RECEPIRE

ESEMPI PROPOSTI DALL'OIC 29

Fatti successivi che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio:

la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data

FATTI INTERVENUTI DA RECEPIRE

ESEMPI PROPOSTI DALL'OIC 29

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio:

- ✓ il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura;
- ✓ la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- ✓ la definizione di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- ✓ La determinazione, dopo la chiusura, di un premio da corrispondere ai dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso.

ESEMPIO: FONDO IMPOSTE

CONTROVERSIA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Sconfitta in primo grado intervenuta tra la data di chiusura dell'esercizio (31.12.2018) e la data del CdA di approvazione della bozza di bilancio (30.3.2019)



L'evento DEVE essere preso in considerazione al fine di valutare la probabilità di sconfitta e quindi l'iscrizione o meno del fondo per imposte

ESEMPIO – CONTROVERSIA CLIENTE

- ✓ L'impresa ha in essere una controversia con un cliente alla data di bilancio.
- ✓ In caso di sconfitta in primo grado prima della data del CdA di approvazione del progetto di bilancio 2018 (ad esempio il 22 marzo 2019), se ne deve tenere conto nel valutare se e a quale ammontare iscrivere il fondo rischi nel bilancio 2018.
- ✓ La controversia, infatti, era una condizione già esistente alla data di riferimento del bilancio. L'avvenuta sconfitta in primo grado influenza pertanto la valutazione del "grado di avveramento" sconfitta e la stima dell'importo che si sarà condannati a corrispondere in via definitiva.

ESEMPIO – CONTROVERSIA CLIENTE

- ✓ Nel caso in cui, ad esempio, dagli esercizi precedenti risultasse iscritto in bilancio un fondo rischi pari a 100 e l'impresa fosse stata condannata in primo grado ad un risarcimento di 200, l'amministratore potrebbe essere indotto ad incrementare l'ammontare da iscrivere in bilancio nel fondo rischi.
- ✓ Si ricorda che in bilancio si deve sempre iscrivere l'importo che si ritiene rappresenti la migliore stima di quanto l'impresa sarà condannata in via definitiva a corrispondere.
- ✓ In caso di mancata iscrizione del fondo rischi nel bilancio dei precedenti esercizi, la sconfitta in primo grado potrà indurre l'amministratore ad iscrivere il fondo rischi nel bilancio 2018.

DEFINIZIONE DI UNA CAUSA LEGALE IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Come ci si deve comportare nei casi in cui prima del CdA di approvazione del progetto di bilancio si subisca la sconfitta nella controversia nell'ultimo grado di giudizio?



All'OIC è stato richiesto se in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla modifica soltanto della stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio, ovvero il “quantum”, oppure se il recepimento richieda anche di riclassificare le poste di bilancio.

DEFINIZIONE DI UNA CAUSA LEGALE IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Oltre all'eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?



- ✓ Secondo l'OIC, l'OIC 29 prevede che un fatto successivo **“può *solo portare ad un aggiornamento delle stime* del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”**.
- ✓ **Un fatto successivo non può portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito** non esistenti alla data di chiusura del bilancio.

FATTI INTERVENUTI DA NON RECEPIRE

ESEMPI PROPOSTI DALL'OIC 29

Non richiedono variazioni nei valori di bilancio i seguenti fatti:

- ✓ la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- ✓ la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- ✓ La perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere
- ✓ La sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio → si veda OIC 19
- ✓ La ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio (si occupa di tale fattispecie l'OIC 6)

FATTI INTERVENUTI CHE INCIDONO SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

FATTI INTERVENUTI E CONTINUITÀ AZIENDALE

L'OIC 29 conferma la nuova fattispecie introdotta dalla versione 2014 dell'OIC 31 di fatti intervenuti successivamente: quelli che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Esempi:

- ✓ gli amministratori manifestano l'intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa;
- ✓ un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria della società dopo la chiusura dell'esercizio, può determinare l'esigenza di valutare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale.

DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI RISCHI E ONERI

Interpello 1/2019 – Premi ai dipendenti (variabili e fissi)

Interpello 102/2018 – Deducibilità maggiori contributi